



COMUNE DI SALARA

Provincia di Rovigo

REGOLAMENTO COMUNALE D'IGIENE

VIGENTE

- ❖ **Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 44 in data 30 luglio 1949**
- ❖ **Modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 109 in data 23 dicembre 1989**
- ❖ **Modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 40 in data 21 settembre 1998**
- ❖ **Modificato con deliberaione CC 37/2008**
- ❖ **Modificato con deliberazione CC 43/2008**
- * **MODIFICATO CON DELIBERAZIONE CC 26/2015**

REGOLAMENTO COMUNALE D'IGIENE

TITOLO I°

Capo I°

VIGILANZA IGIENICO SANITARIA

ART. 1

Il servizio di polizia sanitaria, nel Comune, ha per scopo di assicurare la tempestiva e integrale osservanza delle leggi e dei regolamenti, nonché delle disposizioni emanate e dei provvedimenti adottati dalla competente Autorità in materia di pubblica o privata igiene, di prevenire le cause che possono minacciare o compromettere la sanità pubblica e di reprimere efficacemente le manifestazioni in contrasto con la sua normale situazione. Pertanto la tutela della sanità pubblica nel Comune è affidata al Sindaco che la esercita a mezzo dell'Ufficio sanitario. Le disposizioni del presente Regolamento sono applicabili a tutto il territorio comunale.

ART. 2

Tutti i servizi municipali di vigilanza igienica e sanitaria sono, sotto la direzione del Sindaco, esercitati dall'ufficiale Sanitario e dai sanitari condotti: medici, veterinari, ed ostetriche nell'ambito ciascuno delle proprie giurisdizioni.

ART. 3

L'ufficiale Sanitario, per l'esercizio delle proprie funzioni dipende esclusivamente dall'Autorità provinciale sanitaria e dal Sindaco.

ART. 4

L'Ufficiale Sanitario, oltre agli adempimenti di cui alle vigenti disposizioni in materia sanitaria, ha per particolare obbligo:

- a) di vigilare e provvedere all'applicazione del presente Regolamento e di tutte le ordinanze emanate dal Sindaco in materia di sanità e di igiene a mezzo dei Vigili Urbani, o del Vigile sanitario.
- b) Di redigere e sorvegliare l'isolamento dei contagiosi, il servizio delle disinfezioni, quello di polizia mortuaria, ed in genere tutti i servizi che riguardano l'igiene e la sanità pubblica.
- c) Di riferire al Sindaco su quanto riguarda l'igiene del Comune e proporre i provvedimenti che creda opportuni.
- d) Di curare direttamente, prendendo gli opportuni provvedimenti, la profilassi delle malattie infettive, la salubrità degli alimenti e delle bevande.
- e) Di promuovere dal Sindaco la denuncia all'Autorità Giudiziaria delle contravvenzioni alle leggi ed ai regolamenti sanitari.

ART. 5

Le proposte dell'Ufficiale Sanitario di provvedimenti che richiedono l'applicazione di penalità o la denuncia all'Autorità Giudiziaria, o che importino spesa per lavori da eseguirsi dal Comune, o dai privati, devono essere fatte con speciali rapporti scritti.

L'Ufficiale Sanitario deve tener nota in apposito registro, indicandone anche i motivi e le ragioni scientifiche, di tutti gli atti compiuti in esecuzione alle disposizioni legislative e regolamentari e di tutte le proposte fatte.

ART. 6

Le ricerche chimiche e batteriologiche sono eseguite nel laboratorio della Provincia.

ART. 7

Le attribuzioni e gli obblighi del veterinario condotto comunale sono quelli portati dalle leggi e regolamenti vigenti in materia, nonché dai regolamenti speciali emanati dall'Autorità Comunale. Esso, fra l'altro, dovrà:

- a) vigilare sulle condizioni sanitarie del bestiame, denunciando sollecitamente al Sindaco i casi di malattie infettive degli animali, ed anche all'Ufficiale sanitario quelle trasmissibili all'uomo, eseguire i provvedimenti prescritti dall'autorità Sanitaria per arrestare la diffusione di tali malattie, e redigere il relativo bollettino settimanale;
- b) accertare la causa di morte accidentale o per malattia di qualunque animale, della quale sia venuto a conoscenza, per determinare, a norma delle prescrizioni dei regolamenti vigenti, l'uso e la distruzione delle carni;
- c) ispezionare i locali adibiti o da adibirsi ad uso di stallaggio, vaccheria, e specialmente sull'igiene delle stalle e sulle condizioni di salute degli animali destinati alla produzione del latte;
- d) eseguire la visita degli animali da introdursi sul mercato, sia all'atto dell'introduzione, sia nelle stalle di sosta;

- e) quale esclusivo Direttore del pubblico mattatoio, ha l'obbligo di sovrintendere al funzionamento di ogni servizio nell'interno e nella adiacenza del mattatoio per assicurare la sua perfetta regolarità e tutte le norme igieniche e di polizia urbana, nonché la disciplina del personale addetto ai relativi servizi, ispezionare gli animali da macello, prima e dopo la mattazione, per osservare ed applicare il regolamento sulla vigilanza sanitaria delle carni, approvato con decreto 21 luglio 1927 n.1586, nonché quello speciale del pubblico macello;
- f) esaminare le carni macellate, nonché quelle preparate o sequestrate perché sospette insalubri o di ignota provenienza o di classe diversa da quella alla quale dovrebbero appartenere;
- g) esaminare le carni fresche o preparate che entrano nel Comune, riferendone immediatamente al Sindaco per gli eventuali provvedimenti da prendersi a tutela della salute pubblica;
- h) sorvegliare gli spacci delle carni ed i laboratori di carne insaccata, o comunque preparata, ed osservare che si trovino nelle condizioni volute dalle vigenti disposizioni, facendo perciò frequenti ed improvvise visite nei luoghi accennati;
- i) redigere alla fine di ogni anno la relazione sullo stato sanitario del bestiame.

ART. 8

In caso di morte, per qualsiasi causa o malattia, di animali bovini, suini, ovini, nel territorio del comune, è obbligo dei possessori o detentori degli animali dei conduttori di stalle di sosta, ecc. nonché del veterinario, di farne immediata denuncia al Sindaco, indicando possibilmente le cause di morte,

ART. 9

E' vietato trasportare in qualsiasi luogo l'animale morto e sottoporlo a qualunque operazione (scuoimento, scanamento, squartamento, ecc) fino a che dal Veterinario non siano date le disposizioni relative.

ART. 10

I medici condotti hanno l'obbligo di cooperare alla esecuzione dei provvedimenti d'igiene e di profilassi che sono ordinati dall'Autorità sanitaria comunale e dalle autorità superiori, nell'ambito delle rispettive giurisdizioni, nonché attendere ai particolari servizi tassativamente prescritti dall'art.56 del T.U. legge sanitaria 27 luglio 1934, n.1265.

ART. 11

Le ostetriche condotte comunali sono tenute all'osservanza del regolamento speciale per il servizio ostetrico 26 maggio 1940 n.1364, dei regolamenti 6 dicembre 1928 n.3318 e 3 febbraio 1901, n. 45, nonché delle istruzioni emanate in proposito dal Ministero dell'Interno (Direzione Generale della Sanità) nonché di tutte le altre disposizioni vigenti in materia igienico-sanitaria. Esse esercitano le proprie mansioni alle dirette dipendenze del Sindaco e dell'ufficiale Sanitario.

ART. 12

A norma dell'art.110 del T.U. legge sanitaria 27 luglio 1934, n.1265, i medici, i chirurghi, i veterinari, le levatrici, i farmacisti, le assistenti sanitarie visitatrici, o infermiere professionali, che intendono esercitare abitualmente la loro professione nel comune devono far registrare il loro diploma originale presso l'Ufficio Municipale, e i laureati dopo il 1924-25 il diploma di abilitazione all'esercizio professionale, entro un mese dal giorno in cui hanno fissato la loro residenza.

Allo stesso obbligo sono soggetti i detti professionisti che esercitano solo temporaneamente o saltuariamente, oppure per i soli stranieri la loro professione del Comune.

Tutti coloro che intendono esercitare un'arte ausiliare della medicina (odontotecnici, ottici, infermieri ecc) devono esibire all'Ufficio comunale il loro certificato di abilitazione.

Gli esercenti la professione di medico-chirurgo sono pure tenuti agli obblighi prescritti dall'art.103 del T.U. legge sanitaria 27 luglio 1934 n.1265. ai medici-chirurghi e veterinari spetta inoltre l'obbligo prescritto dall'art.154 del testo stesso.

ART. 13

Nell'ufficio municipale sarà tenuto un registro colla firma originale di tutti i sanitari, ostensibili al pubblico.

ART. 14

I droghieri, i profumieri, gli erbaioli, i liquiristi, i fabbricanti di prodotti chimici e preparati farmaceutici ed in genere tutti gli esercenti professionali vigilate che intendono esercitare la loro industria o commercio nel comune, devono darne preventivo avviso al Sindaco quindici giorni prima.

ART. 15

E' vietato di occupare il suolo pubblico per eseguire operazioni relative all'arte saluater, né è fatta concessione ne di suolo pubblico per la vendita delle erbe, piante indigene, fiori, seme, radici di natura venefica od anche soltanto pericolosa.

ART. 16

Le norme per l'esercizio delle farmacie sono stabilite dal Capo II Titolo II del T.U. legge sanitaria 27 luglio 1934 n.1265 nonché dalla legge 22 maggio 1913, n.468 e dal Regolamento 30 settembre 1938, n. 1706.

Nei riguardi del commercio di prodotti chimici, stupefacenti, specialità medicinali, sostanze velenose, di presidi medico-chirurgici, della fabbricazione e vendita di oggetti di gomma, valgono le disposizioni degli articoli 146 a 190 del T.U. legge sanitaria 27.7.1934, n. 1265.

Capo II°

SERVIZIO ISPETTIVO

ART. 17

Agli accertamenti di polizia sanitaria si procede mediante un servizio ispettivo da eseguirsi, dietro disposizione del Sindaco, dall'ufficiale sanitario.

ART. 18

Le ispezioni sanitarie devono essere eseguite nei confronti:

- a) dell'igiene delle scuole e dell'abitato;
- b) dell'igiene dell'acqua, delle altre bevande, delle sostanze alimentari e di oggetti d'uso domestico;
- c) dell'esercizio di determinate industrie;
- d) di tutto quanto interessa la pubblica sanità e per cui richiedesi la competenza di un tecnico.

ART. 19

Il funzionario che adempie all'ispezione per penetrare nelle private abitazioni deve essere accompagnato da un agente municipale e deve essere munito di un mandato scritto del Sindaco.

ART. 20

Il funzionario, che in seguito all'ispezione sanitaria ha accertato la contravvenzione, deve redigere apposito verbale da sottoporsi pure alla firma del contravventore qualora questi si rifiuti di apporvi la propria firma. Nel verbale si dovrà fare menzione del rifiuto giustificando i motivi che egli eventualmente abbia addotto.

ART. 21

Le sostanze e gli oggetti per cui è stata accertata la contravvenzione devono essere sottoposte a sequestro nei modi di legge e mediante la redazione di apposito verbale.

ART. 22

Qualora le sostanze sequestrate siano soggette a putrefazione e come tali costituiscano motivo di pericolo per la pubblica salute, il Sindaco, dietro richiesta dell'ufficiale sanitario e del Veterinario comunale, ne ordinerà la distruzione con ordinanza da emettersi ai sensi dell'art.55 del T.U. legge comunale e provinciale 3.3.1934, n. 383.

ART. 23

Le sostanze e gli oggetti sequestrati devono essere affidati in custodia al funzionario del Comune appositamente incaricato.

ART. 24

In seguito all'ispezione, le sostanze sospettate dannose alla salute pubblica devono essere sottoposte a sequestro provvisorio anche per impedirne il trasferimento e la vendita.

ART. 25

Dalle sostanze sospettate dannose alla salute pubblica devono essere prelevati i campioni da inviarsi, per l'analisi, al laboratorio d'igiene del capoluogo della Provincia.

ART. 26

Il prelievo delle sostanze, di cui al precedente articolo, deve essere fatto alla presenza del proprietario della merce, o di un suo delegato, e deve effettuarsi secondo le formalità tecniche previste dalle leggi speciali nei casi analoghi.

ART. 27

Sui campioni chiusi e suggellati deve apporsi la firma propria il proprietario il detentore della merce sequestrata, e qualora esso si rifiuti, si farà menzione del rifiuto nel verbale, specificando le ragioni da lui eventualmente addotte.

ART. 28

Dei campioni prelevati, uno deve essere consegnato al proprietario o detentore della merce sequestrata e gli altri devono essere consegnati con il verbale, all'Ufficiale Sanitario od al Veterinario Comunale.

ART. 29

L'Ufficiale Sanitario deve curare l'invio dei campioni al laboratorio d'igiene del capoluogo della Provincia, per l'esame.

ART. 30

Qualora dall'analisi eseguita il fatto dell'alterazione o dell'adulterazione delle sostanze o merci ispezionate, o risulti in modo qualunque che esse sono insalubri, l'Ufficiale sanitario od il Veterinario, devono comunicare i risultati al Sindaco per gli ulteriori adempimenti.

Qualora invece i risultati dell'analisi siano negativi, il Sindaco deve darne immediata notizia all'interessato.

ART. 31

Il Sindaco, su parere dell'Ufficiale sanitario e del Veterinario, può ordinare la distruzione delle sostanze già sottoposte ad analisi con esito positivo oppure permettere l'utilizzazione nei modi suggeriti nel parere stesso.

ART. 32

Il Sindaco per ispezioni, indagini, perizie, ecc. di carattere igienico sanitario può, occorrendo, servirsi di personale tecnico specializzato, appositamente scelto, sentito l'ufficiale sanitario.

ART. 33

Oltre i poteri che in genere o per determinati casi gli sono affidati dalla legge e dai regolamenti sanitari, al Sindaco, per assicurarsi l'osservanza delle disposizioni contenute nel presente regolamento e degli ordini emanati in base ad esse, spettano le facoltà di cui all'art.53 del T.U. Legge Comunale e Provinciale 3.3.1934, n. 383 ed in caso di urgenza quelle contenute nell'art. 55 della legge stessa.

ART. 34

Il Sindaco, quando ravvisi la necessità assoluta e urgente, in caso di malattie infettive epidemiche, di occupare proprietà particolari per creare ospedali, lazzaretti, cimiteri, o per qualunque altro servizio sanitario, procederà a norma dell'art.7 della legge 20.3.1865, n. 2248, allegato E.

TITOLO II°

Capo I°

SALUBRITA' DEL SUOLO

ART. 35

A norma dell'art.5, lettera c) n.2 del R.D. 14.9.1931 n.1175, la polizia nelle strade, nelle piazze o di tutto il suolo soggetto a servitù di pubblico passaggio, nell'aggregato urbano, spetta al Comune, esclusi i marciapiedi delle strade la cui pulizia per il tratto corrispondente al proprio edificio, spetta al relativo proprietario.

ART. 36

Il concessionario del suolo pubblico è tenuto a provvedere alla pulizia del tratto di suolo avuto in concessione.

ART. 37

E' proibito di gettare e spandere e depositare, anche in via temporanea, immondizie, spazzature ed altri generi immondi nelle vie, piazze e in qualunque parte del suolo pubblico, nonché lungo le scale, negli androni nei cortili delle case abitate in comunione.

E' parimenti proibito di gettare le materie stesse nei canali d'acque scorrenti per l'aggregato urbano, nelle bocche di fogna e nelle caditoie stradali.

ART. 38

Lo spazzamento, compreso quello dei marciapiedi e del suolo pubblico concesso in uso privato, deve essere sempre preceduto dall'innaffiatura. A tale fine è proibito l'uso dell'acqua di rifiuto.

ART. 39

E' proibita qualsiasi immissione di materie liquide sul suolo pubblico.

Tale divieto comprende anche la dispersione, sotto qualsiasi forma, del materiale da latrina, del liquame e delle altre immonde acque nei corsi d'acqua attraversanti gli aggregati di abitazioni, per tutto il tratto del corso d'acqua compreso negli aggregati stessi, a meno che le relative condutture siano coperte ed abbiano pareti impermeabili lungo tutto il tratto degli aggregati urbani.

ART. 40

E' vietato il disperdimento delle acque immonde nonché di quelle di rifiuto attraverso il sottosuolo senza l'adozione di quelle misure che volta per volta saranno prescritte dall'Autorità sanitaria comunale.

ART. 41

Le aree destinate a deposito dei materiali di cui ai precedenti articoli sono designate dal Sindaco, sentito l'Ufficiale sanitario, e devono essere distanti dal centro di popolazione agglomerata almeno cinquecento metri.

ART. 42

La cernita e l'utilizzazione industriale o agricola delle immondizie e delle materie putrescibili devono essere eseguite nelle aree e con le norme che saranno stabilite dal Sindaco, sentito l'Ufficiale Sanitario.

ART. 43

Le materie fecali non possono essere utilizzate come concime nei luoghi distanti meno di duecento metri dall'aggregato urbano.

E' assolutamente vietato di usare tale materiale per concimare gli erbaggi.

ART. 44

Le immondizie e le materie putrescibili delle private abitazioni, fino al momento della loro esportazione, devono essere tenuti in recipienti chiusi ed impermeabili (Legge 29 marzo 1928 e D.M. 20 maggio 1928).

ART. 45

Le esportazioni delle materie di cui al precedente articolo devono essere fatte con carri costruiti secondo le modalità determinate dall'Autorità comunale ed in modo da evitare qualsiasi sperdimento ed esalazione.

ART. 46

L'esportazione delle immondizie e delle materie putrescibili fuori dall'abitato deve essere effettuata non più tardi dell'alba e mai prima delle ore 22 da Novembre a Febbraio e delle ore 24 da Marzo ad Ottobre.

Sulle immondizie e depositi stessi devono essere sparse sostanze nocive all'evoluzione degli insetti.

ART. 47

E' vietato di battere e spolverare nel suolo pubblico o nello spazio soprastante oggetti d'uso domestico o di qualsiasi altro uso prima dell'alba e della mezzanotte.

ART. 48

E' vietato di lavare il bucato alle pubbliche fontanelle o nei canali attraversanti l'abitato, ed anche sotto gli usci delle case al cospetto del pubblico.

Il bucato deve essere eseguito esclusivamente nei pubblici lavatoi.

ART. 49

Ferme restando le prescrizioni riguardanti le acque pubbliche e gli scoli, contenute nella legge sui lavori pubblici, sono proibite tutte le opere le quali modificano il livello delle acque sotterranee o il naturale deflusso di quelle superficiali nei luoghi in cui tali modificazioni siano ritenute nocive dall'Autorità sanitaria del Comune.

ART. 50

Per effetto delle disposizioni del precedente articolo non si possono intraprendere opere che possano interessare il deflusso acqueo senza la preventiva autorizzazione dell'Autorità comunale.

ART. 51

I proprietari dei terreni devono evitare qualsiasi forma d'impaludamento in opere di scolo in perfetto funzionamento e devono possibilmente eliminare gli impaludamenti preesistenti all'acquisto del terreno.

ART. 52

Non sono permessi gli sbarramenti dell'acqua a scopo agricolo o industriale che possono creare impaludamenti dannosi alla salute pubblica, e si terranno presenti le disposizioni dell'art. 55 del regio decreto 26 gennaio 1935, n. 93.

ART. 53

Le irrigazioni a scopo agricolo sono permesse a condizione che l'acqua abbia un continuo ricambio durante il verificarsi della irrigazione stessa.

ART. 54

È proibita l'irrigazione a scopo agricolo con acqua cloacale.

ART. 55

I bacini d'acqua a scopo agricolo o industriale debbono essere costruiti a pareti impermeabili e devono essere tempestivamente ripuliti in modo da evitarsi qualsiasi nocimento alla salute pubblica.

ART. 56

Chiunque intenda attivare una fabbrica o manifattura compresa nell'elenco di cui all'art. 216 del T.U. legge sanitaria 27 luglio 1934 n. 1265, deve quindici giorni prima darne avviso al Sindaco, il quale, quando lo ritenga necessario nell'interesse della salute pubblica, può evitare l'attivazione o subordinarla a determinate cautele.

Quando vapori, gas o altre esalazioni, scoli di acqua, rifiuti solidi e liquidi, provenienti da manifatture o fabbriche, possono riuscire di pericolo o di danno per la salute pubblica, il Sindaco prescrive le norme da applicare per prevenire o impedire il danno o il pericolo e si assicurerà della loro esecuzione ed efficienza.

Nel caso di inadempimento il Sindaco può provvedere d'ufficio nei modi e termini stabiliti dall'art.55 del T.U. Legge Comunale e provinciale 3 marzo 1934 n. 303.

Capo II°**SALUBRITA' DELL'ABITATO****ART. 57**

A termini dell'art. 218 del T.U. legge sanitaria 27 luglio 1934, n. 1265, nonché delle istruzioni diramate dal Ministero dell'Interno (Direzione Generale della Sanità Pubblica) con Circolare 20 giugno 1896, n. 20900, qualsiasi opera di demolizione, di costruzione o di ampliamento di edifici non può essere eseguita se non in conformità ad apposito progetto approvato dall'Autorità comunale a norma del regolamento edilizio e del regolamento sanitario.

Le presenti disposizioni valgono anche per le costruzioni di carattere provvisorio.

ART. 58

Non si possono intraprendere opere interessanti la fognatura domestica e la provvigione d'acqua senza regolare autorizzazione dell'Autorità comunale.

ART. 59

Nella esecuzione delle opere, di cui ai precedenti articoli 57 e 58, gli interessati dovranno attenersi alle norme prescritte dal regolamento edilizio e d'igiene, nonché a quelle espressamente impartite dall'Autorità comunale.

A tal fine il Sindaco può fare invigilare dal personale dell'Ufficio d'Igiene e dell'Ufficio Tecnico i lavori di costruzione o riattamento o riparazione per assicurare la osservanza delle prescrizioni di cui al presente comma.

ART. 60

Non è permesso di gettare le fondazioni di un nuovo edificio su terreno già stato adibito come deposito di immondizie, di letame, di residui putrescibili o di altre materie insalubri che abbiano potuto inquinare il suolo, se non quando siffatte materie nocive siano state rimosse e risulti, per accertamenti eseguiti dall'Autorità sanitaria del Comune, che il corrispondente sottosuolo è stato ridotto in condizioni insalubri.

ART. 61

Nelle opere di nuova costruzione come quelle in riattamento non si può adoperare materiale vecchio, salnitrate o inquinato, nonché terra proveniente da luoghi malsani.

ART. 62

I sottotetti per essere abitabili devono essere interamente rivestiti di un controsoffitto con spazio d'aria interposto. Non sono abitabili i sottotetti costituiti con le sole falde del tetto.

ART. 63

Le terrazze devono avere pendenza e sufficienti bocchetti per l'immediato scarico delle acque piovane.

I pavimenti delle terrazze non possono avere un livello superiore a quello delle stanze che immettono sulla terrazza stessa.

ART. 64

Le scale devono avere dimensioni sufficienti per le dimensioni dell'abitazione.

Esse devono essere ben aerate ed illuminate con finestre praticate nelle pareti apertisi verso l'esterno.

Le camere adibite a cucina devono essere munite di retina metallica per la difesa contro le mosche. Durante l'estate in esse debbono appendersi fasci di arbusti imbevuti di miafonina o di altro moschicida riconosciuto efficace.

ART. 65

Ogni edificio deve avere la gronda del tetto, sia verso la pubblica via come verso i cortili, munita di doccia metallica in grado di ricevere e convogliare le acque pluviali ai tubi di sfogo.

Nelle acque e nei tubi di sfogo è vietato di immettere acque lorde di lavature domestica proveniente dai cessi, acquai, bagni, ecc..

ART. 66

Le acque pluviali verso la piazza, vie ed altri siti di uso pubblico, devono essere condotte al suolo per mezzo di tubi con sfogo in appositi cunicoli in modo da evitare lo spandimento dell'acqua al suolo.

ART. 67

I giardini, gli orti, i prati annessi agli edifici e le aree fabbricabili devono essere provveduti di canali per lo smaltimento delle acque, disposti in modo che le acque non siano dirette contro i muri.

Ove ragioni di condominio non si oppongano è consentito tenere piccoli vasi da fiori sugli sporti dei balconi e delle logge nell'interno delle inferriate e l'innaffiamento sarà fatto leggermente in modo che non sgoccioli acqua sugli abitanti sottostanti e sulla pubblica via.

E' rigorosamente vietato tenere detti vasi sui davanzali delle finestre e sui parapetti delle terrazze.

ART. 68

1) I rami e le siepi che sporgono su area pubblica da proprietà private devono essere potati ogni qualvolta si crei una situazione di pericolo, intralcio o danno, a cura dei proprietari o locatari.

2) Si possono ammettere sporgenze di rami con altezza superiore ai m 2,70, al di sopra del marciapiede e m 5,50 se sporgono sopra la carreggiata; in entrambi i casi non debbono comunque impedire o limitare la visibilità di segnali stradali ed il regolare funzionamento degli impianti di pubblica illuminazione.

3) I rami e le foglie cadute sulla superficie stradale e comunque i residui delle potature devono essere rimossi e debitamente smaltiti a cura dei soggetti di cui al comma 1).

4) Al fine di garantire il decoro e la salubrità, le aree verdi private e le aree sottratte all'uso agricolo devono essere curate seguendo il regolare sfalcio dell'erba; deve essere altresì impedito che le erbe infestanti invadano le aree pubbliche come i marciapiedi e le strade

5) I proprietari, gli affittuari, i frontisti e tutti coloro che hanno un diritto reale di godimento sui terreni, devono mantenere in condizioni di funzionalità ed efficienza: le condotte di cemento sottostanti i passi privati, entrambe le sponde dei fossati, dei canali di scolo e di irrigazione privati adiacenti le strade comunali e le aree pubbliche, al fine di garantire il libero e completo deflusso delle acque ed impedire che la crescita della vegetazione ostacoli la visibilità e percorribilità delle strade.

6) Le violazioni di cui ai commi precedenti comportano la sanzione amministrativa da € 50,00 a € 500,00 e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.

ART. 69

Ogni focolare deve essere munito di un propria ed esclusiva fola con prolungamento sul tetto.

I tubi di lamiera dei camini sono permessi purchè non appoggino contro il muro esterno verso il suolo pubblico.

ART. 70

I forni per la panificazione devono essere costruiti in modo da non recare molestia alle abitazioni prossime e forniti dei requisiti prescritti dalle Leggi vigenti sia per la tenuta igienica come per l'attrezzatura.

ART. 71

Ogni fabbricato, destinato ad abitazione, deve avere un numero sufficiente di latrine costruite in modo da ricevere aria e luce dall'esterno e senza diretta comunicazione con la cucina e le altre stanze di abitazione.

ART. 72

Allo scopo di impedire cattive esalazioni ogni bocchetta di per liquame deve essere munita di sifone.

ART. 73

I pozzi neri non potranno mai essere stabiliti in un sottosuolo coperto da un fabbricato: essi dovranno tenersi distaccati dai muri dell'edificio di almeno m.0.50, od essere costruiti indipendentemente da questi. Fra il muro delle case e la parete del pozzo deve essere interposto uno strato di terreno argilloso o di calcestruzzo.

ART. 74

I pozzi neri delle case di nuova costruzione devono distare almeno dieci metri dai pozzi chiari, acquedotti o serbatoi d'acqua.

ART. 75

È vietato fare uso di bottini mobili o fosse trasportabili per le materie fecali.

ART. 76

I progetti per la costruzione di nuove case urbane o rurali, quelli per la costruzione o sopraelevazione, o per modificazioni, che comunque possano influire sulle condizioni di salubrità delle case esistenti, debbono essere sottoposti al visto del Sindaco, che provvede previo parere dell'ufficiale sanitario e sentita la Commissione edilizia.

ART. 77

Le case di nuova costruzione o in parte rifatte non possono essere abitate se non dopo l'autorizzazione del Sindaco, il quale l'accorderà soltanto previa ispezione dell'Ufficio Sanitario e di un tecnico da lui delegato. L'autorizzazione non potrà essere data se la casa di nuova costruzione o parzialmente rifatta non sia dotata di acqua potabile riconosciuta tale dall'Ufficiale Sanitario.

ART. 78

Il Sindaco su rapporto dell'Ufficiale Sanitario del Comune o del Medico Provinciale, può dichiarare inabile e fare chiudere una casa o parte della medesima riconosciuta pericolosa dal punto di vista igienico e sanitario (art. 222 T.U. Legge Sanitaria 27 luglio 1934, n. 1265).

ART. 79

I pozzi neri messi fuori uso devono essere completamente vuotati, disinfettati e riempiti di materiale pulito.

ART. 80

Il proprietario dell'abitazione, o chi per esso, deve curare la vuotatura dei pozzi neri quando le materie da esportarsi abbiano raggiunta una distanza di centimetri venti dalla faccia intera della lapide.

ART. 81

La vuotatura dei pozzi neri e il trasporto delle materie deve effettuarsi nelle ore stabilite e con i mezzi prescritti e sotto l'osservanza di tutte le misure ordinate dall'Autorità comunale.

ART. 82

Le scuderie e le stalle dei fabbricati di nuova costruzione non devono essere a diretta comunicazione con le camere dell'abitazione.

I pavimenti, le mangiatoie, le rastrelliere e gli abbeveratoi devono essere fatti con materiale possibile di lavatura e di disinfezione ed avranno adatti fognoli per raccogliere le orine e le acque di lavaggio.

Le finestre delle stalle devono essere munite di retina metallica per la difesa contro le mosche.

Non potranno istituirsi nuove stalle sia nel capoluogo che negli aggregati rurali senza l'autorizzazione del Sindaco e previo parere favorevole dell'Ufficiale Sanitario e del Veterinario tenendosi presente l'ubicazione di esse, la distanza delle abitazioni circostanti e soprastanti nonché le ragioni di condominio. Le stalle esistenti dovranno, caso per caso, nei limiti del possibile, adattarsi alle esigenze igieniche richieste; e potranno eventualmente essere chiuse dal Sindaco ove la necessità lo imponga.

ART. 83

Il letame non può essere ammassato nelle stalle ma deve essere trasportato fuori dell'abitato, con carri chiusi in modo da evitare lo sperimento, e depositato in fossa impermeabile e munita di tettoia qualora debba servire per una prossima concimazione, dovendo in caso contrario essere depositato nella prescritta concimaia.

Nei mesi estivi lo stallatico deve essere asportato quotidianamente nelle ore stabilite dall'art. 46 e alla distanza dall'abitato prescritto dal regolamento di Polizia Urbana. Al pavimento della stalla debbono farsi continui e abbondanti lavaggi.

ART. 84

Le rimesse che servono anche per la pulizia delle vetture devono essere provviste di acqua corrente e di conduttura di scolo.

ART. 85

I porcili, pollai, conigliere, devono essere separati dalle abitazioni. Sarà acquisito idoneo parere dal competente settore dell'A.S.L. ogni qualvolta venga prospettato un pericolo per la salute e l'igiene della popolazione residente.

ART. 86

Durante la demolizione di edifici si devono praticare frequenti bagnature, per evitare il polverio. I materiali di demolizione devono essere fatti ascendere in panieri o mediante canali schiusi.

ART. 87

Il materiale di demolizione non può rimanere ammucchiato nei cortili e negli steccati oltre 3 giorni, ma entro detto termine deve essere trasportato ai luoghi di scarico.

ART. 88

Il materiale di demolizione sudicio o tale da produrre esalazioni deve essere asportato immediatamente ai luoghi di scarico.

ART. 89

Per l'apertura di alberghi occorre, ai fini igienico sanitari, l'autorizzazione del Sindaco che la concede su parere favorevole dell'Ufficiale Sanitario.

Contro il provvedimento del Sindaco è ammesso ricorso al Prefetto che decide sentito il Medico Provinciale.

Capo III°**IGIENE DEGLI EDIFICI RURALI****ART. 90**

Ferme restando le disposizioni di cui al capo II° del Titolo I, per quanto sono applicabili, gli abitati rurali, i proprietari di case rurali adibite per abitazione di coloro che sono addetti alla coltivazione dei fondi, devono mantenere lo stabile in condizione di abitabilità dal punto di vista igienico, mediante le opportune riparazioni ed aggiunte. Nel caso di inadempimento, il Sindaco provvederà a carico del proprietario a norma dell'art. 223 del T.U. legge sanitaria 27 luglio 1934, n. 1265.

ART. 91

Ogni edificio rurale adibito ad abitazione, deve essere munito di regolare latrina con immissione in apposito pozzo nero costruito ad arte.

Le acque domestiche di rifiuto devono essere condotte con tubi impermeabili nella concimaia o in appositi serbatoi costruiti con mezzi idonei ad evitare qualsiasi nociva infiltrazione.

ART. 92

Gli abbeveratoi devono essere costruiti di materiale di facile lavatura, devono essere alimentati con acqua potabile e possibilmente corrente e non possono essere adibiti ad usi estranei.

ART. 93

Le vasche per il bucato devono essere isolate. Qualora si eserciti l'industria degli ortaggi, il podere deve essere provvisto di apposita vasca per il lavaggio ed il rinfrescamento di essi.

ART. 94

Gli ammassi di letame fuori concimaia e il deposito provvisorio di altre materie per la concimazione sono soltanto permessi nella misura necessaria per il podere da concimarsi ed alla distanza non minore di dieci metri dall'abitazione e dai pozzi d'acqua, acquedotti, serbatoi, ecc.

ART. 95

Ogni stalla rurale con due o più buoi o equini adulti deve essere munita di concimaia da costruirsi nei termini ed a norma degli articoli 233, 234 del T.U. legge sanitaria 27 luglio 1934, n. 1265 ed altre leggi speciali.

ART. 96

Per la lettiera è proibito servirsi di materiale sudicio proveniente da oggetti infetti o in decomposizione. Sia le stalle come il bestiame devono essere tenuti con la massima pulizia.

ART. 97

Ogni parte della casa, come il cortile devono essere tenuti costantemente puliti. Le spazzature devono essere conservate nella concimaia oppure in apposita fossa alla dovuta distanza dall'abitazione e dalle sorgenti o depositi d'acqua.

ART. 98

Qualora nelle abitazioni rurali non siano attuabili sufficienti miglioramenti o si rifiutano i proprietari di introdurli nei loro stabili, questi saranno dal Sindaco dichiarati in tutto o in parte inabitabili e fatti chiudere a termine dell'art. 222 del T.U. legge sanitaria 27 luglio 1934, n. 1265.

TITOLO III°**IGIENE DELLE BEVANDE E DEGLI ALIMENTI****Capo I°****APPROVVIGIONAMENTO IDRICO****ART. 99**

Le case le quali non risultano fornite, per accertamenti espressamente eseguiti dall'Ufficiale Sanitario, d'acqua salubre ed in misura sufficiente per la popolazione della casa sono dichiarate inabitabili, ai sensi dell'art. 222 del T.U. legge sanitaria 27 luglio 1934 n. 1265.

ART. 100

L'ufficio comunale d'igiene deve esercitare una continua vigilanza sulla presa dell'acqua, sulla condotta e sulla distribuzione.

Ogni sospetto o alterazione sulle condizioni dell'acqua deve essere dagli interessati denunciato immediatamente all'ufficio d'igiene del Comune.

ART. 101

È vietato sia ai proprietari che agli inquilini di alterare anche in via temporanea il deflusso dell'acqua per uso domestico.

ART. 102

Gli esercizi pubblici, i lavatoi, i laboratori, gli stabilimenti, gli stallaggi, le rimesse, ecc. annessi a case d'abitazione devono avere una dotazione propria d'acqua e in misura tale da non diminuire la dotazione per l'alimentazione degli inquilini.

ART. 103

Non possono essere costruite fontane in luogo aperto al pubblico senza l'autorizzazione dell'autorità Comunale.

ART. 104

A norma dell'art. 123 del regolamento 3 febbraio 1901, n. 44 è vietato di vendere, fornire o distribuire a scopo alimentare l'acqua contaminata o insalubre.

ART. 104/BIS

Ai sensi dell'art. 119 del R.D. 3.2.1901 n. 45 è vietato il lavaggio dei prodotti ortofrutticoli dopo la raccolta e prima della commercializzazione con acque prelevate direttamente da scoli o canali consortili, oppure fossati e bacini privati, sempre a cielo aperto e comunque con acque esposte ad inquinamento o sospette di contenere materiali luridi.

ART. 105

I pozzi d'acqua e le cisterne per uso di bevanda domestica dovranno essere lavati, per quanto possibile, lontani da qualunque ragione d'inquinamento da parte del terreno circostante, tenendo presente la direzione della falda liquida sotterranea.

In ogni caso dovranno distare almeno 10 metri dai pozzi neri o depositi immondi. La loro apertura sarà contornata da uno spazio di suolo libero ed impermeabile con pendenza verso il difuori e per un raggio di 2 metri.

ART. 106

I pozzi dovranno essere costruiti con buona muratura rivestita internamente di uno strato di cemento o con pareti rese altrimenti impermeabili, sino alla profondità di tre metri, per impedire infiltrazioni di acque inquinate superficiali o profonde dal suolo circostante.

ART. 107

I pozzi dovranno essere chiusi alla loro bocca e frequentemente dovranno essere purgati e muniti di pompa.

ART. 108

I pozzi abbandonati devono essere demoliti e riempiti con sabbia e ghiaia in modo da evitare qualsiasi impaludamento.

ART. 109

I proprietari dei pozzi e delle condotte d'acqua sono tenuti ad adottare tutte le misure prescritte dall'Autorità sanitaria per assicurare la salubrità dell'acqua ed evitare infiltrazioni a danno del vicinato.

ART. 110

Dove è impossibile o malagevole munirsi diversamente d'acqua per uso potabile o domestico, è permesso l'uso delle cisterne.

Sia le pareti che i condotti d'alimentazione delle cisterne devono essere costruiti con materiale impermeabile.

ART. 111

Le cisterne devono essere munite di coperchio e devono essere tenute con la massima nettezza.

ART. 112

L'attingimento delle cisterne di acqua potabile deve farsi mediante pompa.

ART. 113

Qualora l'acqua per uso di alimentazione o domestico venga distribuita a mezzo di colonne montanti, queste dovranno essere di ferro, di ghisa o di piombo solforato o rivestito nell'interno di uno strato di stagno.

I tubi di piombo ordinari saranno solo tollerati per le distribuzioni interne nelle abitazioni.

Ai pozzi e alle cisterne non possono essere annessi immediatamente abbeveratoi e lavatoi. Essi ne saranno separati mediante un masso di calcestruzzo dello spessore di 50 cm. che l'acqua vi dovrà essere immessa dall'esterno evitando così qualsiasi comunicazione con l'interno del pozzo o della cisterna.

ART. 114

Nei pubblici lavatoi come nei corsi superficiali d'acqua ove è permesso il bucato, non si possono lavare effetti né oggetti appartenenti a famiglie in cui siano verificati casi di malattie infettive.

ART. 115

Ai lavatoi non può essere distribuita acqua che abbia già servito ad altro uso domestico, industriale o agricolo.

L'acqua di rifiuto dei lavatoi non può essere immessa in canali d'acqua che possono servire per uso potabile o domestico, o per lavaggio d'erbaggi o altri materiali ad uso alimentare per l'uomo e per gli animali.

ART. 116

Per i progetti per la costruzione di acquedotti, per i progetti di opere per la provvista di acqua potabile alle popolazioni rurali e quelli per la costruzione di case o borgate rurali valgono le disposizioni contemplate dagli articoli 228 e 229 del T.U. legge sanitaria 27 luglio 1934, n. 1265.

Capo II°**ESERCIZI DI GENERI ALIMENTARI****ART. 117**

Indipendentemente dagli obblighi spettanti ai medesimi in forza d'altre leggi per ragioni di commercio o altre, tutti gli esercenti di generi alimentari, sia all'ingrosso come al minuto, sia in appositi negozi locali, sia all'aperto in determinate località, sia sotto la forma ambulante o girovaga, non possono iniziare l'esercizio del proprio commercio se non sono stati autorizzati dal Sindaco, previo parere dell'ufficiale Sanitario e del Veterinario Comunale, in seguito a denuncia di apertura del rispettivo spaccio all'ufficio Municipale d'igiene.

Prima di assumere personale gli esercenti spacci di generi alimentari devono sottoporlo a visita medica dando le relative generalità, per accertare che sia immune da malattie contagiose e, qualora durante la prestazione del servizio sia colpito da tali malattie, devono denunciarlo all'Ufficiale sanitario per le misure di sua competenza (Circolare Direzione Generale della Sanità pubblica 2 agosto 1933, n. 20300), art. 262 R.D. 27 luglio 1934 n. 1265.

Per la visita medica e rilascio di certificato è dovuto il compenso previsto dall'art. 42 del R.D. 27 luglio 1934 n. 1265.

ART. 118

Gli obblighi di cui al precedente articolo spettano pure agli esercenti elencati nell'articolo 86 del T.U. legge di P.S. 18 giugno 1931 n. 773.

ART. 119

Nella domanda gli esercenti devono indicare tutti i locali adibiti al commercio, compresi quelli di deposito, le cantine e i magazzini, il personale assunto per l'esercizio del commercio ed i generi posti in vendita.

ART. 120

Il Sindaco, a mezzo dell'Ufficiale Sanitario e del Veterinario condotto, farà esaminare l'idoneità, sotto il punto di vista igienico, dei locali e la compatibilità del personale assunto per lo spaccio, per accertare il concorso delle condizioni prescritte dal regolamento sanitario.

ART. 121

La licenza di apertura dell'esercizio può essere anche subordinata all'adozione di misure emerse necessarie dagli accertamenti eseguiti dall'Autorità Sanitaria.

ART. 122

Gli esercizi aperti o il commercio iniziato senza l'autorizzazione del Sindaco o prima di avere ottemperato alle condizioni imposte agli effetti sanitari, saranno sospesi con ordinanza dal Sindaco, salvo determinare la chiusura definitiva con ulteriore provvedimento dell'Autorità stessa.

ART. 123

L'Ufficiale Sanitario deve esercitare una vigilanza continua sugli esercizi di cui agli artt. 118 e 119 del presente regolamento, denunciando immediatamente al Podestà le irregolarità accertate in via sanitaria.

ART. 124

Dietro parere dell'Ufficiale Sanitario in seguito alla denuncia di cui al precedente articolo, il Sindaco può con ordinanza sospendere l'apertura dell'esercizio o l'attività del commercio di cui trattasi, prescrivendo contemporaneamente le misure da adottarsi per la ripresa della vendita.

ART. 125

La vigilanza sugli alimenti e sulle bevande deve estendersi anche nelle stazioni, negli scali ferroviari, sopra i veicoli di transito e su qualsiasi altro mezzo di trasporto.

ART. 126

È vietato ai commercianti ambulanti di smerciare quei prodotti che, per disposizione di legge e dell'Autorità sanitaria, sono soggetti a particolare vigilanza dell'autorità stessa.

ART. 127

A norma dell'art. 108 del regolamento 3 febbraio 1901, n. 45, è vietata la vendita di prodotti alimentari o di bevande anche non nocive, non rispondenti per natura, sostanza o qualità, alla denominazione in base alla quale sono stati designati, come pure è vietata la vendita di prodotti privati in parte della loro proprietà nutriente o mescolati con materie di qualità inferiore.

ART. 128

I generi alimentari soggetti a facile inquinamento oppure mangiabili senza che siano sottoposti a cottura, lavaggio o depellamento, devono essere esposti in modo che il compratore non possa personalmente farne la scelta toccandoli. Detti generi non possono essere esposti all'aperto, fuori del negozio, e per la vendita devono esser prelevati con strumenti appositi a ciò idonei e di massima pulizia.

ART. 129

La vendita ambulante dei generi di cui al precedente articolo sia sul pubblico mercato come in forma girovaga, è subordinata anche a norme da emanarsi dal Sindaco con apposita ordinanza.

Capo III°**IGIENE DEI PRODOTTI ALIMENTARI DI LARGO CONSUMO**

ART. 130

La macellazione degli animali destinati a scopo alimentare, la vendita ed il trasporto delle carni fresche, la vendita e l'elaborazione delle carni congelate e insaccate, devono effettuarsi secondo le norme del regolamento di vigilanza sanitaria sulle carni 20 dicembre 1928, n. 7928.

ART. 132

In caso di accertamento di malattie contagiose sia dell'animale vivo come dopo la macellazione, il proprietario dell'animale deve dichiararne la provenienza per le ulteriori incombenze del Veterinario Comunale.

ART. 131

Tutti gli animali bovini, ovini, equini e suini destinati all'alimentazione devono essere sottoposti, prima della macellazione ad una visita sanitaria per constatarne l'età, lo stato di nutrizione e le condizioni di salute.

ART. 133

Tanto la macellazione come l'ispezione delle carni deve avvenire nelle ore ed alla luce del giorno, salvo casi eccezionali previo permesso del Sindaco.

Quando occorre procedere a dette operazioni in ore diverse i locali all'uopo adibiti debbono essere sufficientemente illuminati.

ART. 134

Non sono ammessi alla macellazione animali che non abbiano raggiunto un'età tale da assicurare la maturità delle carni, né è permessa la macellazione di animali che abbiano subito maltrattamenti fino a che, a giudizio del Medico Veterinario, non si siano permessi dalle relative alterazioni.

ART. 135

È permesso l'uso delle carni di animali abbattuti in stato morbosissimo quando l'innocuità delle carni stesse sia stata riconosciuta, caso per caso, dal Veterinario Comunale, il quale dovrà pure stabilire se dette carni siano ammesse alla libera vendita oppure se debbano essere vendute come carni di bassa macellazione.

ART. 136

Eseguita l'ispezione delle carni il Medico Veterinario, in presenza dell'esercente vi farà apporre quel numero di bolli che ritiene opportuno per il riscontro per il controllo.

L'esercente ha facoltà di chiedere per sua garanzia l'apposizione di un maggior numero di bolli.

ART. 137

La bollatura delle carni deve essere eseguita in conformità alle disposizioni del R.D. 26 settembre 1930, n. 1458 e giusta le istruzioni impartite dalla Direzione Generale della Sanità pubblica con la circolare 6 gennaio 1931.

ART. 138

Le carni non possono essere ammesse ad uso industriale se non previa autorizzazione del Veterinario Comunale.

ART. 139

Le carni e i visceri non atti al consumo devono essere distrutti a norma dell'art. 7 del regolamento di polizia veterinaria 10 maggio 1914, n. 533.

ART. 140

L'impianto delle celle frigorifere e di locali costruiti appositamente per la conservazione o deposito delle carni, deve riportare la preventiva autorizzazione del Sindaco, sentito il Veterinario Comunale.

In merito valgono le istruzioni diramate dalla direzione della sanità pubblica con la circolare 23 maggio 1929, n. 24596.

ART. 141

Il trasporto delle carni in massa deve essere effettuato secondo le modalità prescritte dal Veterinario Comunale a norma dell'art. 39 del R.D. 20 dicembre 1928, n. 3298.

ART. 142

Il trasporto delle carni, annesse alla libera vendita, ai privati deve essere fatto con ceste di vimini in stato di buona pulizia e conservazione. La carne deve essere coperta quanto meno con pannolino pulito.

I carri per il trasporto delle carni devono essere muniti di coperchio e con le pareti interne rivestite di lamiera in modo da poter essere tenuti costantemente nella perfetta nettezza.

ART. 143

Il personale addetto alla macellazione ed allo spaccio delle carni deve tenersi costantemente pulito, indossando per le proprie operazioni giubba e grembiule bianchi.

ART. 144

Gli spacci della carne ammessi alla libera vendita devono essere distinti da quelli di carne di bassa macelleria, i quali ultimi sono gestiti secondo le tassative disposizioni del veterinario comunale.

ART. 145

Le carni provenienti da altri Comuni devono riportare il marchio del Comune di provenienza ed essere accompagnate da un certificato sanitario del Comune stesso.

A norma della circolare 26 marzo 1928, n. 24306, della Direzione Generale della Sanità Pubblica, le carni provenienti da altri Comuni sono soggette alla vigilanza come per le carni macellate nel Comune.

ART. 146

Alla vigilanza sanitaria sono pure soggette le carni insaccate, salate e preparate, provenienti dall'estero.

ART. 147

È vietata la vendita ambulante sotto qualsiasi forma delle carni d'ogni genere. Tale vendita potrà effettuarsi in casi eccezionali dietro esplicita autorizzazione del Sindaco, sentito il Veterinario Comunale, e secondo le modalità espressamente prescritte.

ART. 148

Il pollame, i conigli e la selvaggina sono sottoposti a vigilanza sanitaria sotto il controllo del Veterinario Comunale, il quale, per il sequestro, la distribuzione e l'assegnazione alla bassa macelleria, deve attenersi alle disposizioni del regolamento 20 dicembre 1928, n. 3298.

ART. 149

Tanto il pollame come la selvaggina a pelo e a piuma, esporti in vendita devono portare evidenti le tracce dell'uccisione.

La selvaggina a pelo è soggetta a vigilanza sanitari a come gli altri animali da macello.

ART. 150

In conformità alle condizioni stabilite dalla legge sulla pesca 4 marzo 1877 e relativo regolamento sulla pesca fluviale e la quale 22 novembre 1914, nonché degli articoli 118-119 del regolamento generale sanitario 3 febbraio 1901, n. 45, è permessa la vendita dei pesci, ostriche, mitili e simili.

ART. 151

Per il trasporto nel Comune e la vendita dei pesci pescati in periodo di divieto, occorre che i medesimi siano accompagnati da regolare certificato del luogo di provenienza, rilasciato dal Sindaco con l'indicazione della relativa autorizzazione Prefettizia a norma degli articoli 14-17 del regolamento sulla pesca.

ART. 152

Le vasche ove si mette in guazzo e si ammolta il merluzzo, il baccalà, lo stoccafisso, ecc. devono essere di materiale impermeabile e provviste di acqua salubre e corrente (art. 165 R.D. 3ag.1890).

Qualora non sia possibile fornire le vasche predette d'acqua rinnovatesi, essa deve essere rinnovata frequentemente in modo da evitare qualsiasi alterazione.

ART. 153

La produzione, il trasporto, la vendita e la vigilanza sul consumo del latte, destinato all'alimentazione sono soggette all'osservanza delle disposizioni contemplate dal regolamento 9 maggio 1929 n. 1647, per la cui applicazione devono tenersi presenti anche le istruzioni impartite dalla Direzione Generale della Sanità Pubblica con la circolare 7 luglio 1929 n. 24303.

Per il personale addetto agli animali lattiferi, alle vaccherie e alle latterie è obbligatoria la vaccinazione antitifica a norma dell'articolo 1 del decreto del Capo del Governo 2 dicembre 1928.

ART. 154

A norma dell'articolo 16 del regolamento generale 9 maggio 1929, n. 1647, il Sindaco, con apposita ordinanza, determina i requisiti sostanziali che il latte, destinato al consumo diretto, deve avere.

ART. 155

Per la vigilanza da esercitarsi sul latte destinato all'alimentazione, il Veterinario Comunale, nell'eseguire la prova della tubercolina deve pure uniformarsi alle istruzioni diramate dalla Direzione Generale della Sanità Pubblica con la circolare 20 novembre 1929 n. 24303.

ART. 156

Non si potrà mettere in vendita, a scopo di alimentazione latte proveniente da altri Comuni senza esplicita autorizzazione del Sindaco, al quale dovranno essere fornite tutte le notizie ritenute necessarie dall'ufficio municipale d'igiene.

ART. 157

Chi trasporta da altri Comuni latte per scopo alimentare deve essere munito di apposito certificato rilasciato dal Medico Veterinario del Comune di provenienza, vidimato dal Sindaco. Nel detto certificato devono essere riportati tutti i requisiti specifici del latte esportato nonché le notizie a prova della sua commestibilità.

ART. 158

Il latte deve essere assoggettato a frequenti visite del Veterinario Comunale negli spacci, presso i venditori ambulanti e nei luoghi di produzione.

Il servizio di vigilanza spetta al personale Sanitario e ai vigili municipali.

ART. 159

I venditori, come gli introduttori del latte destinato all'alimentazione, devono fornire al personale di vigilanza tutte le notizie che, per gli accertamenti igienici del latte, sono loro richieste e devono attenersi a tutte le istruzioni da esso impartite.

ART. 160

I produttori come i venditori del latte, sia locali come quelli provenienti da altri Comuni, per il trasporto e la vendita del latte devono servirsi dei recipienti prescritti dal Veterinario Comunale.

ART. 161

La fabbricazione e la vendita del burro e dei suoi surrogati è disciplinata dal R.D.L. 15 ottobre 1925, n. 2033, del regolamento 1° luglio 1926, n. 1261 e dalla legge 19 maggio 1930 n. 777.

ART. 162

La macinazione dei cereali è disciplinata dal R.D.L. 12 agosto 1927, n. 1680 e dalla legge 17 marzo 1932, n. 368, la quale vieta il trattamento delle farine con agenti fisici e chimici.

La detenzione e la vendita delle farine e delle semole è regolata dalle disposizioni contenute del T.U. della legge sanitaria 27 luglio 1934, n. 1265 e dalle altre disposizioni in vigore.

ART. 163

Nei riguardi del commercio del granoturco e dei suoi derivati devono essere osservate le norme stabilite dagli articoli 224, 225 e 226 legge sanitaria 27 luglio 1934 n. 1265, dal D.M. 6 dicembre 1904 e dalle circolari del Ministero dell'Interno 8 febbraio e 26 dicembre 1904 e 8 maggio 1905.

ART. 164

Le farine devono essere messe in commercio col nome del cereale da cui provengono, il quale dovrà essere chiaramente specificato sui recipienti delle farine destinate alla vendita; sia all'ingrosso come al minuto.

ART. 165

L'industria di panificazione è disciplinata dalle norme del R.D.L. 29 luglio 1928, n. 1683, dalla legge 17 marzo 1932, n. 368 e dal regolamento 23 giugno 1932, n. 104, nonché delle istruzioni diramate dalla Direzione Generale della Sanità pubblica con la circolare 19 luglio 1930 n. 20900-3.

Il consumo della farina proveniente dal grano duro nella confezione del pane è regolato dalla legge 22 maggio 1933, n.879.

ART. 166

La fabbricazione del pane deve essere fatta con farina di puro frumento di buona qualità, bene macinata e abburatata.

L'acqua deve essere pura e serbata in recipienti chiusi.

Il lievito di qualunque natura deve essere bene conservato e non alterato.

ART. 167

Gli operai addetti alla preparazione del pane devono preventivamente essere sottoposti a visita dell'Ufficiale Sanitario ed essere sempre puliti. A tale scopo deve essere posto a disposizione degli operai del panificio un lavabo alimentato da acqua continua provvisto di asciugamano e di sapone a spese del proprietario. Gli apparecchi e suppellettili del panificio e quelli per contenere il pane debbono pure essere tenuti in stato di vera nettezza.

ART. 168

Il trasporto del pane, paste e simili, sia in locali di deposito o di vendita come al domicilio dell'acquirente, deve essere fatto con casse o ceste coperte, anche di tela purché pulite.

ART. 169

Il pane proveniente da altri Comuni non può essere depositato per la vendita che in spacci autorizzati dall'Autorità Comunale ed è soggetto alla stessa vigilanza del pane confezionato nel Comune.

L'introduttore o il venditore del pane deve fornire tutte le indicazioni che gli verranno richieste sul luogo di provenienza sui forni, ove il pane è stato confezionato e sui metodi di panificazione seguiti.

ART. 170

Il pane confezionato con farine diverse da qualità di frumento con miscela di queste con altra farina dovrà, negli spacci, essere tenuto distinto dall'altro pane, di pura farina di frumento ed essere specificato con un cartello scritto che indichi visibilmente il cereale impiegato o la miscela.

ART. 171

La fabbricazione e la vendita degli olii commestibili sono disciplinate dalla legge 5 aprile 1908, n. 136, dal relativo regolamento 7 settembre 1908, n. 620, dal R.D.L. 15 ottobre 1925, n. 2033 e dal regolamento 1° luglio 1926, n. 1361.

ART. 172

La preparazione e la vendita dei vini e dei vinelli sono disciplinate dalle disposizioni del R.D. 3 agosto 1890, n. 7045 e dalle leggi speciali 11 luglio 1904 n. 338 e 15 ottobre 1925, n. 2033, modificata con legge 29 dicembre 1928, n. 3144, con i rispettivi regolamenti 26 settembre 1904, n. 319 e 1 luglio 1926 n. 1361, modificato con R.D. 12 agosto 1927 n. 1925.

La preparazione e la vendita d'altri prodotti alimentari come l'aceto, il formaggio, le conserve, i sciroppi, ecc., sono disciplinate dalle seguenti norme di legge:

Regio Decreto 3 agosto 1890, n. 7545;

Legge 17 luglio 1910, n. 522 e relativo regolamento 4.6.1911;

Decreto Legge 8 febbraio 1923, n. 501;

Regio Decreto 30 ottobre 1924, n. 1938;

Regio Decreto 30 novembre 1924, n. 2035;

Regio Decreto 15 ottobre 1925, n. 2033 e relativo regolamento 1.7.1926 n. 1361;

Legge 20 dicembre 1925, n. 2364;

Legge 19 dicembre 1926, n. 2451;

Regio Decreto legge 6 aprile 1933 n. 381.

ART. 173

La vigilanza sulla torrefazione del caffè, oltre che dalle disposizioni delle leggi e regolamenti citati nell'articolo precedente è subordinata all'osservanza delle disposizioni impartite dalla Direzione Generale della Sanità Pubblica con la circolare 2 agosto 1929, n. 20400-12/20998.

ART. 174

La produzione di commercio delle acque gazoze sono soggetti per la disciplina igienica, alle disposizioni del regolamento 29 ottobre 1931 n. 1601, nonché alle istruzioni impartite dalla Direzione Generale della Sanità pubblica con la circolare 29 gennaio 1932, n. 20900/10-137.

Per la vigilanza igienica sulla produzione e vendita della birra devono osservarsi le istruzioni diramate dalla Direzione Generale della Sanità pubblica della circolare 19 febbraio 1932 n. 20900-32.

ART. 175

Non si possono vendere pesci che presentano segni di decomposizione anche solo incipiente, né quelli uccisi con sostanze narcotiche o altrimenti nocive o pescati in acque pantanose che hanno lunghezza inferiore alla prescritta dalla legge e regolamenti sulla pesca, oppure che appartengono a specie notoriamente nocive (R.D.L. 4 aprile 1929 n.927).

ART. 176

Agli effetti del controllo sanitario è vietata la vendita, anche saltuariamente, in forma girovaga, del pesce, dei molluschi e dei crostacei senza la licenza del Sindaco.

ART. 177

La preparazione del ghiaccio per uso alimentare o industriale sia a mezzo di fabbrica come di bacino, deve essere autorizzata dal Sindaco, previo la produzione di apposita domanda corredata dei documenti che a tale fine saranno richiesti dall'Ufficio municipale di igiene.

ART. 178

I bacini che servono a raccogliere l'acqua per la fabbricazione del ghiaccio, devono, nelle epoche in cui non sono adoperati, mantenersi asciutti ed incolti, per evitare l'origine di sostanze nocive.

ART. 179

Il ghiaccio messo in vendita a scopo alimentare è considerato bevanda agli effetti delle misure igieniche e nei locali di commercio deve essere conservato in cassoni di legno ed al riparo da qualsiasi contaminazione.

Il ghiaccio messo in vendita a scopo alimentare deve essere limpido, cristallino e trasparente, e fatto con acqua igienicamente pura, sia distillata che potabile, accertata mediante analisi chimica batteriologica.

ART. 180

I fabbricanti, gli introduttori, i depositari, i ritentori ed i venditori, in qualunque modo, del ghiaccio alimentare o industriale devono conservare queste due specie di prodotto in locali o in serbatoi, o recipienti separati muniti di scritte dirette ad indicare la vera natura del ghiaccio.

ART. 181

Il trasporto del ghiaccio per uso alimentare deve farsi con carri nettamente puliti, facilmente lavabili e da lavarsi volta per volta con acqua pura.

È vietato il trasporto sullo stesso carro delle due qualità di ghiaccio per uso alimentare e industriale.

ART. 182

A termini dell'articolo 120 del regolamento sanitario 3 febbraio 1901, n. 45, spetta all'Ufficiale Sanitario di compilare la lista dei funghi mangerecci per i quali soltanto è permessa la vendita sia ambulante sia negli spacci.

ART. 183

Per preparare, avvolgere, contenere, travasare, misurare, pesare, ecc. sostanze alimentari non si possono usare fogli imbrattati, carta stampata o manoscritta, o comunque già usata, carte, tela od altri involucri o recipienti che contengono materie coloranti, o che cedono facilmente il colore.

Capo IV°**OGGETTI DI USO DOMESTICO****ART. 184**

Per le suppellettili per uso domestico, per gli utensili negli spacci alimentari e per i recipienti delle bevande devono osservarsi le prescrizioni dell'art. 125 del Regolamento generale Sanitario 3 febbraio 1901, n. 45, modificato con R.D. 23 giugno 1904, n. 369 e dell'art. 247 del T.U. legge sanitaria 27 luglio 1934, n. 1265.

ART. 185

In conformità ai divieti contemplati dall'art. 4 del R.D. 30 ottobre 1924, n. 1938, non è permesso:

- a) l'uso di colori arsenicali per la colorazione delle stoffe per mobili, per abiti e per tappezzeria e delle carte adibite a quest'ultimo scopo o di uso domestico, nonché il commercio di carte e stoffe preparate con siffatti mezzi;
- b) l'impiego dei colori nocivi, vietati per le sostanze alimentari, nella preparazione dei saponi, cosmetici ed altri generi di tintura e toeletta.

ART. 186

Non è permesso di fabbricare, di vendere o di ritenere per vendere giocattoli preparati con sostanze esplosive o comunque pericolose, o coloranti con i colori proibiti di cui al precedente articolo.

ART. 187

L'autorità municipale ha l'obbligo della sorveglianza su tutti gli spacci pubblici, stabilimenti ed esercizi nei quali si compiano atti che hanno attinenza con l'alimentazione pubblica o con il commercio di oggetti d'uso domestico o comune.

A tale scopo può fare eseguire ispezioni e visite ai locali di produzione e di smercio delle sostanze alimentari e delle bevande.

TITOLO IV°**Capo I°****MISURE CONTRO LA DIFFUSIONE DELLE MALATTIE INFETTIVE DELL'UOMO**

ART. 188

In relazione ai provvedimenti adottati dal Ministero dell'Interno, a norma dell'art. 253 del T.U. Legge Sanitaria 27 luglio 1934, n. 1265, qualunque sanitario abbia constatato nel territorio del Comune un caso di malattia infettiva, o sospetta d'esserlo, deve farne immediatamente denuncia al Sindaco ed all'Ufficiale Sanitario, e qualora occorra, coadiuvarli nell'adempimento delle disposizioni impartite dalla superiore Autorità e, di regola, nell'adozione delle cautele che si palesano necessarie durante la malattia.

ART. 189

Le denunce di malattie infettive e diffusive, o sospette di esserlo, pericolose alla salute pubblica devono essere immediatamente comunicate dal Sindaco al Prefetto e dall'Ufficiale Sanitario al Medico Provinciale.

ART. 190

È fatto obbligo, inoltre, ai sanitari di denunciare nel più breve tempo al Sindaco ed all'Ufficiale Sanitario qualunque manifestazione di malattia infettiva che per la sua natura e per il numero dei casi constatati possa costituire il pericolo di diffusione epidemica.

ART. 191

A termini dell'art. 256 del T.U. legge sanitaria 27 luglio 1934, n. 1265, tutti i medici condotti, quelli esercenti nel Comune e quelli chiamativi per il servizio durante un'epidemia sono tenuti a mettersi a disposizione dell'Autorità Sanitaria per i servizi di assistenza e di profilassi.

ART. 192

Quando più medici abbiano visitato una stessa persona affetta da malattia infettiva o diffusiva, o sospetta di esserlo, sono tutti ugualmente tenuti all'obbligo della immediata denuncia al Sindaco ed all'Ufficiale Sanitario.

ART. 193

A termini dell'art. 258 del T.U. legge sanitaria 27 luglio 1934, n. 1265, ogni cittadino, in caso di manifestazione di malattia infettiva di carattere epidemico, è tenuto a dare, dietro richiesta del Sindaco, le prestazioni conformi alla sua condizione, arte e professione.

ART. 194

Oltre al medico curante i direttori di collegi, di educatori di istituti, di ricoveri, di stabilimenti di lavoro, gli albergatori in genere, i direttori di edifici, scuole e simili hanno l'obbligo di denunciare al Sindaco i casi di malattia delle persone colpite, appartenenti alle collettività stesse.

ART. 195

La denuncia delle malattie infettive e diffuse pericolose, o sospette d'esserlo, deve essere stesa sull'apposito modulo da rilasciarsi dall'Ufficiale municipale d'igiene e deve contenere le notizie richieste dall'art. 130 del regolamento sanitario 3 febbraio 1901, n.45.

Nella denuncia stessa è fatto obbligo al medico di indicare, qualora sia possibile, il giorno dell'inizio della malattia.

ART. 196

Nella denuncia di cui all'articolo precedente, devono pure aggiungersi le notizie prescritte dall'art. 4 del D.M. 15 ottobre 1923, tenendo presenti le norme di cui al D.M. 22 maggio 1929.

ART. 197

In tutti i casi di malattia infettiva o diffusiva, il medico curante deve dare alle persone che assistono o avvicinano l'ammalato tutte le istruzioni sulle misure da adottarsi, anche nei loro riguardi, per impedire la propagazione del contagio.

Occorrendo, il medico curante deve prescrivere l'isolamento dell'ammalato infermo e delle persone che l'assistono, oppure chiedere all'ufficio d'igiene municipale il trasporto dell'ammalato in luoghi di isolamento.

ART. 198

A norma dell'art. 141 del regolamento sanitario 3 febbraio 1901, n. 45 non appena ricevuta la denuncia del caso di malattia infettiva, l'Ufficiale Sanitario deve, o personalmente o per mezzo del personale tecnico dipendente, eseguire una immediata indagine sulle origini della malattia, sulle condizioni dell'abitazione accertando anche se il medico abbia dato le istruzioni prescritte dal precedente articolo.

ART. 199

Non potendosi o non dovendosi provvedere all'isolamento dell'ammalato a domicilio, il suo isolamento deve essere effettuato nei locali prescritti dall'art. 146 del regolamento sanitario 3 febbraio 1901, n. 45.

ART. 200

Al termine della malattia, o nel caso che l'ammalato sia stato trasportato all'ospedale o altrove, il personale sanitario dell'ufficio municipale d'igiene deve procedere immediatamente alla disinfezione dell'abitazione, degli oggetti lettereschi, alla biancheria, nonché di tutti gli altri effetti ed oggetti che hanno avuto contatto con l'infermo, secondo le prescrizioni dell'Ufficiale Sanitario.

ART. 201

In via eccezionale si potrà permettere che la disinfezione venga eseguita dalla famiglia stessa dell'ammalato, ma sempre sotto la sorveglianza dell'Ufficio municipale d'igiene.

ART. 202

È vietato di consegnare ai lavandai la biancheria ed altri effetti che siano stati a contatto di persone colpite da malattie infettive, prima che sia stata eseguita la disinfezione.

È pure vietato d'asportare dalla camera del malato effetti ed oggetti prima che siano stati disinfettati e di scopare a secco l'abitazione prima della disinfezione.

ART. 203

Oltre le disinfezioni determinate da casi particolari di malattie, il Sindaco può ordinare disinfezioni periodiche negli alberghi, locande, pensioni stabilimenti, opifici, convitti, istituti, ricoveri, ecc. da eseguirsi dal personale municipale addetto ed a spese degli interessati dietro prescrizione dell'Ufficiale sanitario.

ART. 204

È vietato di servirsi di vetture pubbliche o da noleggio per il trasporto di malati contagiosi.

I privati devono a tal uopo far richiesta dei mezzi di trasporto al Comune che, trattandosi di poveri, li fornirà gratuitamente.

ART. 205

Quando i privati facciano uso di mezzi propri per il trasporto di malati contagiosi devono preavvisare l'ufficio municipale d'igiene che impartirà loro tutte le misure profilattiche da adottarsi.

Il trasporto degli oggetti infetti alla stazione di disinfezione deve essere fatto con carri o recipienti speciali adibiti esclusivamente a questo uso.

ART. 206

È vietato di sputare nei veicoli di trasporto dei passeggeri. Negli esercizi, uffici, Chiese e nei luoghi pubblici in genere, o frequentati dalla collettività, dovrà sempre trovarsi un adeguato numero di sputacchiere con disinfezione, segnalate da apposito cartello contenenti il divieto di sputare fuori delle sputacchiere.

Negli uffici e nei negozi, ove occorre sfogliare carta, devono trovarsi, sia a disposizione del personale come del pubblico, spugne imbevute d'acqua per inumidire le dita.

ART. 207

I barbieri e i parrucchieri devono tenere la loro persona, gli strumenti, le suppellettili e la biancheria del loro esercizio in perfetta nettezza, curando la sterilizzazione degli strumenti suddetti con prolungata immersione in soluzione di lisofornio o di alcool ogni volta abbiano servito.

Per spargere la cipria devono servirsi di spolverizzatoi a secco, oppure di ovatta da distruggersi dopo ogni singolo uso.

ART. 208

È proibito di vendere, o tenere per vendere, abiti, oggetti usati di vestiario o lettereschi senza che siano stati puliti o disinfettati.

A prova della disinfezione, detti oggetti dovranno riportare un bollo dell'Ufficio Municipale di Igiene.

ART. 209

A norma degli articoli 143, 144 e 145 del regolamento sanitario 3 febbraio 1901 n. 45, il Sindaco a mezzo dell'Ufficiale Sanitario o di un medico a ciò delegato provvede a speciale vigilanza igienica nelle Scuole, asili infantili, istituti d'educazione, ecc.

ART. 210

A termini degli art. 26 e 267 del T.U. legge 27 luglio 1934, n. 1265, degli art. 10 e 11 del regolamento sulla vaccinazione obbligatoria 29 marzo 1892 n. 329, nonché degli articoli 67 e 68 del regolamento Sanitario 30 dicembre 1923, n. 2889, il Sindaco, secondo le modalità determinate dall'Ufficiale Sanitario, provvede a mezzo dei medici condotti, alla vaccinazione e rivaccinazione gratuita, di tutti gli abitanti residenti nel territorio del Comune, e cura che l'obbligatorietà di tale pratica sia da tutti rispettata secondo le disposizioni delle leggi e dei regolamenti vigenti in materia.

ART. 211

Gli albergatori, gli affittacamere e chiunque riceva nella propria abitazione persone provenienti da luoghi infetti di malattie esotiche, deve immediatamente farne denuncia al Sindaco ed all'Ufficiale Sanitario.

ART. 212

Presentandosi un caso sospetto di malattia esotica il Sindaco, oltre all'adozione delle misure profilattiche, farà accertare dall'Ufficiale Sanitario la diagnosi della malattia con tutti i mezzi che saranno indicati da apposite istruzioni. Fino a che non venga escluso in modo assoluto il caso sospetto, le misure da adottarsi devono essere le medesime per i casi accertati.

ART. 213

Quando si tratti di malattie esotiche o di altre giudicate similmente pericolose, l'isolamento sarà eseguito, oltre che per l'infermo anche per le persone che l'assistono e, qualora occorra, per gli abitanti di tutta la casa o del gruppo di case ove si è accertata la malattia.

ART. 214

Agli effetti dell'accertamento delle malattie di natura epidemica e delle misure da adottarsi nei loro riguardi, le levatrici Comunali e quelle altre esercenti nel territorio del Comune, oltre che all'osservanza delle prescrizioni contemplate dal regolamento sull'esercizio ostetrico 28 maggio 1914, n. 599, sono tenute ad uniformarsi alle disposizioni del caso per caso che saranno loro impartite dall'Ufficiale sanitario al quale devono riferire gli accertamenti constatati.

ART. 215

Spetta in particolare modo ai Medici:

- ⇒ di denunciare, entro due giorni, al Sindaco le persone affette da intossicazione cronica, prodotta da sostanze o preparati da azione stupefacenti, in seguito a constatazione fattane per visita o assistenza;
- ⇒ di denunciare qualunque caso di tracoma riscontrato nelle Scuole, negli Istituti di educazione e cura, civili e militari, negli opifici industriali e in ogni altra collettività;
- ⇒ di denunciare qualsiasi caso di malattia venerea accertata negli Istituti di ricovero o di cura, negli opifici industriali, nei locali di meretricio e in persone delle meretrice soggette a vigilanza e in tutte le collettività civili e militari.

ART. 216

I medici condotti sono tenuti a rilasciare praticamente certificati di specializzazione ai poveri che sono affetti da malattie veneree.

ART. 217

Il Sindaco autorizza l'esercizio del baliatico rilasciando l'autorizzazione stessa dopo che la visita medica abbia accertato che la balia non è affetta dalle malattie previste dall'art. 309 del T.U. Legge Sanitaria 27/7/1934 n. 1265, e vi sia parere favorevole dell'Ufficiale Sanitario. Il Sindaco revoca l'autorizzazione concessa quando è accertato che la balia autorizzata è affetta dalle malattie anzidette.

ART. 218

Per la difesa del centro abitato o di importanti aggregati di abitazioni nelle campagne spettano al Sindaco le facoltà previste dall'art. 326 del T.U. Legge Sanitaria 27/7/1934, n. 1265.

ART. 219

Il Sindaco, valendosi delle facoltà fidejussorie nei casi di urgenza per ragioni di igiene dall'art. 55 del T.U. Legge Comunale e Provinciale 3 marzo 1934 n. 383, intimerà l'adozione delle misure profilattiche ritenute necessarie e opportune dall'Ufficiale Sanitario per impedire la diffusione delle malattie di natura epidemica o comunque pericolose.

Capo II°**NORME PER LA FORMAZIONE DELL'ELENCO DEI POVERI****ART. 220**

A norma delle disposizioni contenute nel Capo I° Titolo 22 del R.D. 19/7/1906 n. 466 e nell'art. 55 del T.U. Legge Sanitaria 27/7/1934 n. 1265, il Sindaco delibera, entro il 15 dicembre di ogni anno l'elenco dei poveri dimoranti nel Comune ammessi all'assistenza sanitaria medico e chirurgica e ostetrica gratuita e alla somministrazione gratuita dei medicinali per l'anno successivo.

ART. 221

Alla compilazione dell'elenco di cui all'articolo precedente, procede apposita commissione, presieduta dal Sindaco e composta dal Presidente dell'ECA dell'Ufficiale Sanitario, dei Medici Condotti, del funzionario addetto ai

servizi demografici presso il Comune, di un rappresentante dell'Associazione Combattenti e dei Reduci di Guerra. La Commissione dura in carica un biennio.

ART. 222

Gli elenchi suppletivi che apportano modificazioni all'elenco generale sono approvati entro il 30 marzo, il 30 giugno ed il 30 novembre.

ART. 223

Tanto l'elenco generale come quello suppletivo dei poveri devono essere pubblicati per un periodo di giorni 15 all'albo pretorio.

ART. 224

Chiunque si creda lesa può ricorrere contro la sua omessa iscrizione, entro giorni 30, alla Prefettura, la quale decide in merito definitivamente.

Il ricorso non ha effetto sospensivo per gli altri iscritti.

ART. 225

Divenuto definitivo l'elenco viene dal Sindaco comunicato ai medici condotti ed alle levatrici Comunali.

ART. 226

La non inclusione di una persona o famiglia nell'elenco dei poveri non esonera il medico chirurgo né la levatrice condotta dagli obblighi prescritti per i casi di urgenza dall'art. 20 del R.D. 19 luglio 1906 n. 466.

ART. 227

A tutti gli iscritti nell'elenco dei poveri verrà consegnato un libretto di riconoscimento che dovrà essere esibito ad ogni richiesta dei sanitari e dei fornitori di medicinali.

In caso di smarrimento del libretto dovrà essere fatta immediata denuncia all'Autorità comunale per la rinnovazione.

ART. 228

È in facoltà del Sindaco di adottare altri opportuni provvedimenti, oltre quelli prescritti dalle leggi e dai regolamenti per speciali forme di assistenza gratuita, in via temporanea a favore dei disoccupati.

Capo III°

MISURE CONTRO LA DIFFUSIONE DELLE MALATTIE DEGLI ANIMALI

ART. 229

A termine dell'articolo 254 del T.U. Legge Sanitaria 27/7/1934, n. 1265 e dell'art. 2 del Regolamento di Polizia Veterinaria 10 maggio 1914, n. 533, il Veterinario Comunale, i proprietari od i conduttori, a qualunque titolo di animali, gli albergatori, i conduttori di stalle di sosta e gli esercenti di mascalcie sono tenuti a denunciare immediatamente al Sindaco qualunque caso di malattia infettiva o diffusiva degli animali accertata o sospetta, e a denunciare qualunque causa di morte improvvisa di animali non riferibile a malattia comune già accertata.

ART. 230

Sono altresì tenuti alla denuncia le autorità e i funzionari indicati all'art. 3 del Regolamento di polizia veterinaria 10 maggio 1914, n. 533 per i casi di malattia o di morte degli animali nei limiti fissati dall'articolo stesso.

ART. 231

La denuncia dovrà essere fatta ogni qualvolta si presenti il caso sospetto di malattie elencate dall'art. 1 del regolamento di polizia veterinaria 10/3/1914 n. 533.

Potranno aggiungersi alle suddette malattie quelle altre, infettive e diffuse, che venissero indicate con speciale ordinanza dal Ministero dell'Interno, o dal Prefetto per delegazione ministeriale, e per le quali saranno di volta in volta, determinate le occorrenti misure profilattiche.

ART. 232

La denuncia può essere fatta per iscritto o verbalmente; il Veterinario è tenuto a farla per iscritto. La denuncia per iscritto deve essere redatta su apposito modulo da rilasciarsi dall'Ufficio Municipale di igiene e deve contenere le seguenti indicazioni:

- a. la specie, la razza, il sesso ed il numero degli animali colpiti dal morbo o morti;
- b. la diagnosi certa o presunta della malattia;
- c. la stalla, il pascolo, la casa privata, la mandria o l'armento in cui si è verificato il caso denunciato;
- d. le altre notizie che il veterinario crede opportuno di aggiungere;

e. le misure adottate per impedire il diffondersi della malattia.

ART. 233

Ricevuta la denuncia il Sindaco provvede, ove occorra, perché sia accertata la diagnosi della malattia denunciata, ed in seguito con apposita ordinanza, da emettersi ai sensi dell'art. 53 del T.U. Legge Comunale e Provinciale 3 marzo 1934 n. 383, da notificarsi per iscritto all'interessato, dispone che siano adottate in tutto o in parte le misure prescritte dall'art. 7 del regolamento di polizia veterinaria 10 maggio 1914 n. 533 ed istruzioni annesse.

ART. 234

In caso di rifiuto o di ritardo da parte dell'interessato nell'adottare le misure prescritte con l'ordinanza di cui al precedente articolo, il Sindaco con ordinanza da emettersi ai sensi dell'art. 55 del T.U. della Legge Comunale e Provinciale 3 marzo 1934 n. 383, dispone per l'adempimento delle operazioni stesse a mezzo del personale sanitario dipendente o di altro appositamente incaricato, facendo inoltre eseguire gli accertamenti contravvenzionali a carico del colpevole.

ART. 235

Facoltà analoghe a quelle contemplate dagli articoli 233-34 competono al Sindaco per l'adozione delle misure prescritte, per il caso dalle superiori Autorità Sanitarie.

ART. 236

Le disinfezioni devono essere rigorosamente praticate sulle pareti e sui pavimenti delle stalle e simili luoghi che contengano o abbiano contenuto animali infetti o sospetti, su tutti gli arnesi ed attrezzi che abbiano avuto contatto con gli animali infetti o sospetti, sugli animali vivi che abbiano superato la malattia, od anche che siano stati soltanto sospetti. Solo sul personale addetto alla custodia degli animali infetti o sospetti le disinfezioni saranno prescritte dall'Ufficiale Sanitario.

ART. 237

Per la distruzione delle carogne degli animali colpiti da malattie infettive o sospette devono osservarsi le istruzioni ministeriali 20 giugno 1914, annesse al regolamento di polizia veterinaria 10 maggio 1914 n. 533.

ART. 238

Il trasporto degli animali affetti o sospetti di malattia contagiosa deve essere eseguito in modo da evitare qualsiasi disperdimento di materiale infettivo. Gli oggetti ed i mezzi adoperati per il trasporto devono essere, secondo il caso, distrutti con il fuoco o convenientemente disinfettati.

ART. 239

Il trasporto degli animali morti di malattia infettiva deve effettuarsi coi mezzi e secondo le modalità che verranno indicate dal medico veterinario.

ART. 240

I proprietari o loro agenti, che abbiano animali nelle stalle di isolamento o di osservazione non potranno accederli senza uno speciale permesso del Sindaco.

ART. 241

Il Sindaco entro il mese di dicembre di ogni anno deve trasmettere al Prefetto un elenco completo delle fiere e dei mercati che ricorreranno nell'anno.

ART. 242

Ai mercati, fiere ed esposizioni assisterà il veterinario municipale per tutto il tempo della loro durata, con obbligo di visitare gli animali al momento dell'entrata nel recinto e di accertare l'osservanza di tutte le norme igieniche vigenti in materia.

ART. 243

Indipendentemente dagli obblighi loro imposti dalle leggi fiscali, i proprietari e il detentore dei cani nell'ambito del territorio devono farne denuncia all'Ufficio sanitario per opportuna registrazione.

ART. 244

In tutti i luoghi pubblici o aperti al pubblico, in qualunque ora del giorno e della notte i cani devono essere muniti di museruola o condotti con guinzaglio.

La museruola deve essere solida e fatta in modo da impedire al cane di mordere.

ART. 245

I cani bulldog, i cani danesi grandi, i cani mastini e i cani di Terranova devono essere manodotti a mezzo di guinzaglio.

ART. 246

Possono essere tenuti senza la prescritta museruola i cani di guardia soltanto però entro i limiti dei luoghi da sorvegliarsi, i cani da pastore e i cani da caccia mentre sono utilizzati rispettivamente per la custodia del gregge e per la caccia.

ART. 247

I cani vaganti, trovati senza la prescritta museruola saranno accalappiati e distrutti se non saranno recuperati nel termine di sei giorni, col pagamento delle quote di mantenimento dell'animale e della menda pecuniaria a norma delle disposizioni dell'art. 49 del regolamento di Polizia veterinaria del 10 maggio 1914 n. 533.

ART. 248

Contro le malattie infettive e diffuse degli animali si dovranno, in particolare, adottare le misure profilattiche rispettivamente prescritte dal regolamento generale di polizia veterinaria 10/5/1914 n. 233 e dalle annesse istruzioni per la polizia veterinaria 20/6/1914.

TITOLO V°**Capo I°
PENALITA'****ART. 249**

La vigilanza relativa all'applicazione del presente Regolamento è affidata, in via principale, alla Polizia Municipale e ai dipendenti dell'Amministrazione comunale operanti nei Servizi Ambientali e Tecnici appositamente delegati dal Sindaco.

ART. 250

Le trasgressioni alle norme del presente Regolamento sono accertate dagli uffici ed agenti di polizia municipale nonché dagli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria.
Le violazioni alle norme del presente regolamento saranno punite, ove non diversamente specificato, con la sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 500,00

ART. 251

Oltre al pagamento della sanzione prevista, l'Amministrazione Comunale può ordinare la rimessa in pristino e disporre, quando ricorrono gli estremi di cui all'107 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, l'esecuzione di Ufficio a spese degli interessati..

ART. 252

Abrogato dalla delibera CC n°37 del 25/09/2008

**Capo II°
DISPOSIZIONI TRANSITORIE****ART. 253**

Il presente regolamento entrerà in vigore dopo un mese dalla sua omologazione, ai sensi dell'art. 345 del T.U. legge sanitaria 27 luglio 1934, n. 1265.
Cesseranno, alla stessa data, di aver vigore tutte le disposizioni contrarie o incompatibili con quelle del regolamento stesso.

ART. 254

Entro sei mesi dall'andata in vigore del presente regolamento tutti i cittadini del territorio devono uniformarsi alle sue disposizioni, salvo espressa deroga da farsi per un termine perentorio dall'Autorità Comunale.

ART. 255

Copia del presente regolamento è visibile a chiunque nell'Ufficio dei Vigili Urbani.